



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRILLO, BETTAMIO, BEVILAQUA, BUTTI, CARLONI, CARRARA, CASELLI, CICOLANI, D’AMBROSIO, DE SENA, DI GIACOMO, DI STEFANO, FOSSON, IZZO, MALAN, OLIVA, PICCIONI, RUSSO, SAIA, SANTINI, STIFFONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI e VIMERCATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2011

Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende rendere più efficace l'applicazione della legge 25 giugno 2003, n. 155, cosiddetta del «Buon Samaritano», relativa alla donazione di prodotti alimentari.

Questa legge permette a tutte le ONLUS che operano a fini di solidarietà sociale, di recuperare gli alimenti deperibili rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche e così via) e della grande distribuzione (supermercati e così via) e di distribuirli gratuitamente ai bisognosi.

La *ratio* della legge è quella di incoraggiare e facilitare il recupero di cibo e di prodotti alimentari ancora perfettamente commestibili, il cui unico svantaggio è quello di aver perso valore commerciale e di essere quindi esclusi dal mercato tradizionale.

Allo stesso tempo essa vuole promuovere l'autoresponsabilizzazione dei soggetti che decidono di farsi coinvolgere nell'attività di recupero, con la consapevolezza della deperibilità del cibo ritirato e della delicatezza dei rapporti con i destinatari ultimi della filiera: soggetti socialmente deboli e talvolta dalla salute precaria.

La legge n. 155 del 2003 ha previsto l'equiparazione delle ONLUS ai «consumatori finali», relativamente al servizio di distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti. Tuttavia in fase applicativa la norma ha trovato notevoli ostacoli burocratici che ne hanno impedito la sua piena operatività.

Con il presente disegno di legge si rende esplicito il principio di non responsabilità in capo alle ONLUS per le attività di distribuzione degli alimenti, salvo ovviamente i casi di dolo e colpa grave.

Inoltre, in assenza di una disciplina specifica relativa ai soggetti donatori, si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico degli stessi.

Questi correttivi sollecitati dal mondo del volontariato garantirebbero un nuovo impulso alle iniziative benefiche delle ONLUS e dei soggetti donatori, riducendo drasticamente gli sprechi di prodotti alimentari che a tutt'oggi si registrano nonostante la legge n. 155 del 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, la parola: «equiparati» è sostituita dalla seguente: «equiparate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pertanto sono esentate da qualsiasi responsabilità».

Art. 2.

1. Al fine di favorire la cessione di prodotti alimentari ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 155 del 2003, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni relative alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei donatori.

